REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio — Presidente

Dott. Francesco S. Filocamo — Consigliere

Avv. Antonietta Monaco — Consigliere ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 418\2021 R.G.C.A., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 454\2021 R.G.C.A., trattenuta in decisione all'udienza del 14.09.2022 e promossa

[redacted] *Parte_1* **,** rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado

- appellante -

CONTRO

- [redacted] *Parte_2* [redacted] *Controparte_1* [redacted] *Controparte_2* [redacted] *CP_3* *[...]* **,** rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] in forza di procura in calce all'atto di appello nel proc. n.r.g.a.c. 454\2021

- appellati ed appellanti nel proc. n. r.g. 454\2021 -

- [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore**,** rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

- appellata ed appellante incidentale -

[redacted] *Controparte_4* **in** persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] come da mandato in calce alla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

comparsa di costituzione in appello

- appellata ed appellante incidentale nel proc. n.r.g. 454\2021-

[redacted] *Controparte_5* **i**n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

- appellata ed appellante incidentale -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 17\2018, depositata in data 16.01.2018.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[redacted] *Parte_1*

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (per i gravi motivi sopra indicati), accogliere l'appello secondo l'ordine di priorità logico giuridica dei motivi che precedono e così riformare la sentenza gravata, in via subordinata riducendo l'entità del risarcimento, quantomeno in applicazione dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, semmai previa ammissione della nuova C.T.U., e prova orale del [redacted] *Testimone_1* – a conferma [redacted] *Pt_2* ed *CP_3* – come deferito in primo grado".

Per gli appellanti, nel proc. n.r.g. 454\20211, ed appellati nel proc. n.r.g. 418\2021 [redacted] *Parte_3* *Controparte_1* *Controparte_2* [redacted] *Controparte_3*, come rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 14.09.2022:

Quanto al presente giudizio n. 418/2021 R.G.: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, A. [redacted] *Parte_1* con atto di citazione notificato a mezzo P.e.c. in data 9.4.2021 avverso la sentenza n. 1063 del 08.08.2020 del Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pubblicata il 13.10.2020 e non notificata; e respingere altresì, per quanto riferibile ai convenuti in epigrafe, gli appelli incidentali [redacted] *Parte_4* [redacted] *Controparte_4* B. condannare la parte appellante e/o gli appellanti incidentali alla rifusione ai Sigg.ri *[...]* *Pt_2* [redacted] *Controparte_2*, *Parte_5* [redacted] *Controparte_3* delle spese e competenze legali del presente giudizio di appello, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario". **Quanto al giudizio n. 454/2021 R.G. qui riunito: "**Piaccia alla Corte Ecc.ma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pescara, nella persona della dott.ssa Patrizia Medica, in funzione di Giudice Unico, n. 1063 del 08.08.2020. pubblicata in data 13.10.2020 e non notificata, ***contrariis reiectis***; **A.** in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Parte_4* in persona del legale rappresentante *pro tempor* [redacted] *Parte_6* del danno non patrimoniale permanente nella residua misura di euro 147.124,50 siccome già liquidata dal Giudice Unico di primo grado, come spiegato nella parte espositiva del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi tutti; **B.** sempre [redacted] *Controparte_6* *[...]* in persona del legale rap-presentante *pro tempore*, al pagamento in favore [redacted] *Parte_2* della ulteriore somma di euro 25.072,35 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo, siccome liquidato dal Giudice Unico di primo grado, come sopra spiegato nella parte espositiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi tutti; **C.** in accoglimento del secondo motivo di appello condannare i convenuti al risarcimento in [redacted] *Parte_7* del danno morale nella misura di 1/3 di quanto stabilito dal Giudice Unico di primo grado per il danno non patrimoniale permanente, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivaluta-zione monetaria ed interessi; **D.** in accoglimento del terzo motivo di appello, ricalcolare la rivalutazione e gli interessi tutti (compresi i compensativi) sulle somme riconosciute dovute dal Giudice Unico di primo grado, con attribuzione alle parti attoree nella misura a ciascuna spettante; **E.** [redacted] *[...]* *Controparte_7* *, in persona del legale rappresentante pro tempore*, al risarcimento in favore della Sig.ra *Parte_2* di tutti i danni siccome indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, pari ad euro 138.207,84= o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi tutti. Per l'effetto condannare la predetta *Controparte_5* alla restituzione in favore dei convenuti delle spese da questi corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di rimborso delle spese processuali; **F.** in accoglimento del quinto motivo di appello, condannare la *Controparte_7* , *in persona del legale rappresentante pro tempore*, al risarcimento in favore dei Sigg.ri *Controparte_2* , *Controparte_1* [redacted] *Controparte_3* della ulteriore somma a titolo di danno riflesso nella misura di euro 35.000,00 ciascuno (per come spiegato nella parte espositiva), o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi tutti; **G.** condannare i convenuti, anche se in solido al pagamento delle spese ed onorari, oltre accessori di legge, del presente grado di giudizio.

Anche in tal caso, quanto agli incidentali appelli della *Pt_4* [redacted] e della *Controparte_4* [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Controparte_8* come rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.09.2022:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto nel presente giudizio nonché in quello ad esso riunito (R.G. 454/2021): Þ in via preliminare disporre nuova CTU che dirima le incongruenze di quella del primo grado già segnalate in tale fase e, da ultimo, con il presente scritto, accertando l'effettiva quota di responsabilità delle strutture convenute secondo gli specifici addebiti di parte attrice nei confronti di ciascuna di esse; Þ riformare la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi indicati in narrativa; Þ rigettare entrambi gli appelli principali; Þ con vittoria o quanto meno compensazione di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio".

[redacted] *[...]* *Controparte_4* come rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.09.2022:

" **1) –** [redacted] *Parte_8* *Controparte_3* , *CP_1* [redacted] *Controparte_2* ; **2) -** in accoglimento dell'appello incidentale proposto [redacted] *Controparte_4* , dichiarare inammissibili, improcedibili ovvero rigettare le domande tutte proposte dagli attori; in subordine: - accertare e dichiarare che la [redacted] *Parte_9* è attribuibile [redacted] *Controparte_9* *[...]* [redacted] *Controparte_4* di quanto da questa pagato in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità; - accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del danno biologico per cui è causa (se confermato) è [redacted] *Controparte_5* e per l'effetto disporre la rivalsa in favore della *Controparte_4* di quanto da questa pagato anche in relazione alla quota di responsabilità di quella; **3) –** disporre l'obbligo da parte degli attori di restituire alla *Controparte_4* quanto dovesse risultare pagato in eccesso; **4) -** con rivalsa di spese e competenze del giudizio".

Per l'appellata ed appellante incidentale *Controparte_5* come rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.09.2022:

"**In via preliminare:** dichiararsi la novità e dunque l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande svolte da *Controparte_4* [redacted] la convenuta *Controparte_5* e comunque la inammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive svolte da *CP_4* *[...]* [redacted] *Parte_10* per decadenza ex art. 327 c.p.c. **Nel merito:** 1) Respingersi gli

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] Controparte_5 in quanto infondati in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata; 2**)** In ogni caso respingersi le domande tutte degli attori e comunque le domande rivolte contro Controparte_5 [...] anche in via di impugnazione incidentale in quanto infondate in fatto e in diritto; ciò anche in accoglimento delle eccezioni svolte da questa difesa, qui riproposte ex art. 346 c.p.c., fra cui la eccezione di difetto di colpa grave della comparente secondo la previsione e per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c. **In via subordinata:** nella denegata ipotesi in cui vengano accolte in tutto o in parte le domande attoree verso Controparte_5 limitarsi la responsabilità e la condanna al risarcimento a carico della convenuta CP_4 [...] ai soli danni strettamente dipendenti dalla sua condotta ex art. 1223 c.c. e prevedibili ex art. 1225 c.c.; **In via subordinata riconvenzionale:** nella denegata ipotesi in cui vengano accolte in tutto o in parte le domande attoree verso la convenuta CP_5 [...] dichiararsi tenuti e condannarsi gli altri convenuti, per l'intero o per la quota di responsabilità a ciascuno imputabile, a manlevare e tenere indenne Controparte_5 [...] in via di regresso, anche ai sensi degli artt. 2055 e 1299 c.c., delle somme tutte che sarà condannata a pagare in conseguenza dei fatti di causa. **In ogni caso**: con vittoria dei compensi e spese di causa del II grado. **In via istruttoria**: respingersi le istanze avversarie di rinnovazione di CTU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte_9 Controparte_1 e CP_2 [redacted] Controparte_3 citavano [redacted] Parte_4 il dott. Parte_1 la Controparte_10 [redacted] [...] Controparte_5 chiedendo, previo accertamento e declaratoria della condotta omissiva, imperita e negligente dei convenuti, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e riflessi (questi ultimi, quanto agli attori Controparte_1 [redacted] CP_2 [...] [redacted] Controparte_3 , rispettivamente figlie e convivente *more uxori* [redacted] [...] Persona_1 [redacted] Per_2) subiti che quantificavano in € 600.256,79, oltre al danno esistenziale ed al danno da perdita del lavoro e da mancato guadagno, in favore dell'attrice Pt_2 ed in € 85.000,00 per ciascuno degli altri attori.

1.1 Gli attori esponevano che, a seguito di una caduta accidentale in casa, Parte_9 [...] fratturatasi la gamba sinistra, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di [redacted] CP_9 ; che aveva [redacted] Controparte_4 [...] ove, in data 03.06.2002, le veniva rimosso il mezzo di sintesi; che in data

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *CP_9*, veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico per "inchiodamento endomobiliare a chiodo chiuso", pur senza che venisse prima accertata la guarigione dal processo infettivo per osteomielite; che era stata [redacted] *Parte_1* [redacted] *CP_4*, subendo numerosi interventi rivelatisi non idonei alla soluzione del problema, avendo anzi aggravato la lesione da osteomielite, divenuta cronica; che le cure del medico erano proseguite fino al 2007 e presso la *CP_4* *Controparte_5* [redacted] *CP_5* ove era stata sottoposta ad altri interventi non risolutivi; che, a causa della imperizia e negligenza dei sanitari, aveva perso l'uso dell'arto inferiore, necessitando di assistenza anche per le normali occupazioni quotidiane, ciò riverberandosi – in termini di grave pregiudizio riflesso – anche sui prossimi congiunti.

1.2 Si costituivano, con distinti e separati atti, i convenuti citati, contestando la domanda e gli specifici addebiti di responsabilità, formulando alcune preliminari eccezioni.

2. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Chieti, all'esito della esperita Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice, ha parzialmente accolto la domanda nei confronti dei convenuti.

2.1 Il giudice di primo grado ha, in primo luogo, respinto le preliminari eccezioni a) di nullità della citazione, formulata dal dott. *Parte_1* [redacted] dalla *Controparte_5* escludendo incertezza e genericità alcuna quanto al *petitum* ed alla *causa petend*i di cui alla domanda attorea; b) di prescrizione quinquennale del diritto vantato dagli attori, come [redacted] *Controparte_4* soggiacente al diverso termine ordinario decennale (non spirato), attesa la natura contrattuale dell'azione proposta sia nei confronti delle strutture sanitarie che del medico convenuto, per essere i fatti di causa precedenti all'entrata in vigore della L n. 24\2017.

2.2 Nel merito, richiamati i principi vigenti in ambito di responsabilità medica quanto all'onere della prova gravante sulle parti e valutata la ricorrenza, in specie, di una pluralità di distinti rapporti contrattuali intercorsi con i convenuti da esaminarsi singolarmente, ha fondato il proprio convincimento con riferimento alla espletata CTU in corso di causa, di cui ha riportato ampi stralci, ed alle conclusioni rassegnate dal collegio peritale il quale ha accertato come l'osteomielite insorta a carico della gamba della attrice (quale complicanza dell'intervento chirurgico subito per la frattura) fosse di origine nosocomiale, riconducibile alla pari responsabilità della *Pt_4* [redacted] *Controparte_11* e correlata alla assistenza ed al sostanziale grave ritardo di diagnosi, oltreché inadeguatezza dei trattamenti effettuati, e ciò anche con riferimento alla responsabilità attribuibile al dott. *Parte_1* per

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] Controparte_4, atteso il processo infettivo attivo al momento del suo intervento, effettuato senza alcun dovuto approfondimento finalizzato alla preliminare eradicazione dell'infezione, e di natura iatrogena quanto alla compromissione anatomica e funzionale dell'arto.

I Consulenti hanno, di contro escluso qualsivoglia responsabilità a carico della [...] Controparte_5 [redacted] Parte_1 solo cure palliative nel tentativo di offrire una migliore qualità di vita, in un quadro clinico tuttavia già definitivamente compromesso. Pertanto, la domanda nei confronti della convenuta è stata respinta.

2.3 In ordine al *quantum* risarcitorio - tenuto conto degli esiti dell'accertamento tecnico nei termini di una invalidità temporanea differenziale totale di giorni 360 e parziale al 75% di ulteriori giorni 360, e di una invalidità permanente differenziale (per cronicizzazione dell'infezione) nella misura del 45% - ha proceduto alla liquidazione dell'accertato danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica, facendo applicazione dei criteri espressi dalle Tabelle di Milano dell'anno 2018 e così nella misura di € 81.900,00 a titolo di invalidità temporanea (sulla base di un valore paria ad € 130,00 pro\die) e nella misura di € 294.249,00 a titolo di danno permanente differenziale, comprensivo anche della componente morale e senza alcun riconoscimento di ulteriori voci di danno della cui esistenza, in termini di eccezionalità rispetto a quelle di qualsiasi altro soggetto, ha ritenuto la carente prova. Ha negato altresì riconoscimento al richiesto danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, mentre ha liquidato il danno da cenestesi lavorativa, personalizzando in via equitativa il danno non patrimoniale con aumento del 30% del valore tabellare e, pertanto, in misura pari ad € 88.274,70. Così, in conclusione, ha liquidato un danno complessivo pari ad € 464.423,70, all'attualità.

2.4 Quanto alla imputazione del suddetto danno in capo ai soggetti ritenuti responsabili, il giudice di primo grado, così ha proceduto, ponendo a carico: a) della Controparte_4 [...] [redacted] ott. Parte_1 [redacted] Parte_9 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 50% (€ 294.249,00), oltre al danno da lesione della cenestesi lavorativa (€ 88.274,70) nella misura del 50% ciascuno (€ 147.124,50+€ 44.137,35); b) della Controparte_4 e del dott. Parte_1 l'importo liquidato in favore della attrice a titolo di danno biologico temporaneo (€ 81.900,00) nella misura del 50% ciascuno; c) della Parte la sola minor somma a titolo di danno da invalidità temporanea come limitatamente ed esclusivamente richiesta in citazione per € 15.877,65, oltre al 50% del danno da lesione della cenestesi lavorativa per € 44.137,35, con

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

esclusione del 50% del risarcimento a titolo di danno biologico permanente, il tutto oltre interessi legali sulle somme da devalutarsi alla data del 01.01.2016 e via via rivalutato anno per anno.

[redacted] *Controparte_4* nei [redacted] *Parte_1* ha respinto la richiesta di rivalsa integrale, atteso l'inserimento del medico della struttura e l'assunzione, di questa del rischio di impresa, in assenza di prova (da fornirsi dalla Casa di Cura che tale onere non ha assolto) della interruzione del nesso tra la "malpractice" del professionaista e l'attività economica dell'impresa: ha, conseguentemente, fatto applicazione del principio presuntivo di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. e, pertanto, dichiarato tenuto il dott. *Parte_1* alla restituzione alla Casa *CP_4* della metà dell'importo dalla stessa versato all'attrice.

2.6 Ritenuta, poi, la configurabilità, in specie, del danno riflesso nei confronti degli ulteriori attori per la lesione del rapporto parentale, ha liquidato in favore di ciascuno di essi la somma di € 50.000,00 facendo ricorso al criterio equitativo e, in ogni caso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

2.7 Ha, infine, condannato la *Parte* la *Controparte_4* ed [redacted] *Parte_1* alla [redacted] *Pt_2* con dimidiazione dovuta all'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in favore degli altri attori, con aumento dei compensi dovuto per la difesa di più parti; ha posto a carico degli attori le [redacted] *Controparte_5* previa compensazione nella misura del 50% in ragione del rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della citazione e per la complessità dell'accertamento medico-legale espletato in corso di giudizio.

[redacted] *Parte_1*, il quale censura la sentenza per i seguenti riassunti motivi:

a) nullità dell'atto introduttivo del giudizio *ex* art. 164, comma 4, c.p.c.: lamenta non essere stati precisati gli addebiti nei suoi confronti e che l'incompletezza delle allegazioni degli attori, limitatisi a lamentare l'"accanimento terapeutico" con riferimento ai numerosi interventi chirurgici, non poteva essere ritenuta idonea alla prova del nesso causale della condotta da lui tenuta con il danno subito ed ha, in ogni caso, impedito la congrua esplicazione della difesa e la chiamata in causa dell'assicuratore a titolo di garanzia;

b) infondatezza della domanda di parte attrice, accolta all'esito di erronea valutazione delle risultanze istruttorie; - insussistenza di colpa medica ed inadempimento contrattuale, per avere egli, unico a diagnosticare tempestivamente la patologia, preso in carico la paziente quando già l'osteomielite era divenuta cronica e refrattaria e non potendo richiedersi una

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

condotta finalizzata al risultato, anziché come è stato, alla cura; - contesta l'acritica adesione alla espletata CTU (chiedendone la rinnovazione) che avrebbe debordato dai limiti e si è risolta in accertamento esplorativo nella parte in cui gli ha addebitato le responsabilità, in particolare, connesse alla corretta diagnosi;

c) erroneità in ordine al *quantum debeatur* di cui invoca la equa riduzione *ex* art. 1227, commi 1 e 2, c.c.;

d) illegittimità ed erroneità della disposta duplice condanna a suo carico, da parte degli attori e della *CP_4* .

4. Hanno proposto appello autonomo successivo anche gli attori in primo grado, da considerasi pertanto appellanti incidentali, censurando la sentenza:

a) nella parte in cui la *Part* è stata condannata solo in parte al risarcimento del danno da [redacted] *Pt_2* in erronea e falsa interpretazione e valutazione dell'atto introduttivo del giudizio, laddove l'indicazione e la quantificazione dei danni di cui è chiesto il risarcimento non ha funzione individuatrice del diritto fatto valere;

b) nella parte in cui non è stato liquidato, in favore dell'attrice *Pt_2* il danno c.d. morale che chiede quantificarsi nella misura di 1\3 del danno biologico o diversa accertanda;

c) nella parte in cui è stata omessa la liquidazione degli interessi compensativi per mancata tempestiva disponibilità delle somme e nella parte in cui è stato erroneamente individuata la data di devalutazione delle poste risarcitorie al 01.01.2016, anziché al 01.01.2006, quale data – quest'ultima – di stabilizzazione della invalidità temporanea dell'attrice *Pt_2* [redacted] *Controparte_5* *[...]* contesta essersi il primo giudice uniformato alla CTU, trascurando le pertinenti critiche mosse all'elaborato dai CTP in ordine all'aggravamento della condizione dell'attrice all'esito degli interventi effettuati presso la struttura;

e) nella parte in cui è stato liquidato il danno riflesso in favore degli attori, congiunti della *Pt_2* derivando – dall'accoglimento del precedente motivo nel senso della declaratoria di responsabilità anche a carico della *Controparte_5* – una differenza liquidabile in loro favore pari a quanto oggetto di stimata richiesta nell'atto di citazione in primo grado.

[redacted] *Controparte_12* , la quale ha proposto gravame incidentale, impugnando a sua volta la sentenza di primo grado:

a) nella parte in cui, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex* artt. 99 e 112 c.p.c., la declaratoria di sua responsabilità è stata connessa alla insorgenza nosocomiale dell'infezione quale complicanza dell'intervento chirurgico - comunque

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Controparte_4* -, benché gli attori non abbiano mai dedotto tale circostanza, tanto da non richiedere a carico dell'azienda il [redacted] *Pt_2* ed eccependo, per tale ragione, un travalicamento dei poteri da parte del CTU, che, pertanto, ha introdotto un tema di indagine in ordine ad una condotta diversa da quella lamentata dagli attori ed ha svolto un accertamento non richiesto, incorrendo così il giudice in vizio di extrapetizione nell'avere acriticamente aderito all'accertamento tecnico;

b) nella parte in cui, in violazione dell'art. 2059 c.c., la liquidato in favore dell'attrice il danno da cenestesi lavorativa non dovuta perché non attinente al pur addebitato risarcimento del solo danno da invalidità temporanea e, in ogni caso, non liquidabile in ragione dell'elevato grado di invalidità permanente riconosciuto;

c) nella parte in cui, ancora in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., è stata erroneamente [redacted] *Parte_9* *[...]* per avere gli attori attribuito detto danno alla sola condotta delle cliniche private e del medico che ha in esse operato;

d) in subordine, nella parte in cui, in ogni caso, sono stati individuate responsabilità a suo carico, contestando – per questo – gli esiti della CTU, di cui postula la rinnovazione, e, in via ulteriormente subordinata, chiedendo accertarsi l'effettiva quota di responsabilità addebitabile, contenendola in percentuale inferiore a quella dichiarata, non oltre il 10% e comunque in misura non superiore al 30%.

6. Si è costituita la *Controparte_4*, la quale, rilevato che l'appello proposto dagli attori in primo grado, non attinge la sua posizione ne ha chiesto in ogni caso il rigetto.

[redacted] *Parte_1* e, anzi, ha spiegato impugnazione incidentale censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui, in supina adesione delle risultanze della contestata CTU apodittica anche quanto alla risposta alle critiche dei consulenti di parte, sì da giustificarsene la rinnovazione, ha ritenuto la pari responsabilità con la *Part*, cui diversamente - e meglio valutato tutto il compendio istruttorio documentale in atti - chiede attribuirsi il 70-80% di responsabilità.

Ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la [redacted] *Controparte_5*

Con conseguente obbligo degli attori e, in regresso anche della *Part* e della *Controparte_5* *[...]* di rimborsarle quanto versato in eccesso rispetto alla diversa accertanda propria quota di responsabilità.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Controparte_5* la quale ha chiesto il rigetto dell'appello [redacted] *Parte_1* rilevando in ogni caso l'omessa impugnazione, da parte dell'appellante, del capo di sentenza che ha respinto la domanda degli attori nei suoi confronti; a tal proposito, ha eccepito – pur in via preliminare - l'inammissibilità, per [redacted] *Controparte_4* nei suoi confronti ai fini della declaratoria di responsabilità nella causazione del danno con conseguente domanda di rivalsa di quanto pagato e per quanto di ragione in ordine alla quota di responsabilità attribuita alla struttura [redacted] quanto [redacted] *Parte_9* ed altri ha concluso chiedendo, in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento delle domande degli attori in primo grado nei suoi confronti, limitarsi la responsabilità ai soli danni riconducibili alla propria condotta e prevedibili; in via ulteriormente subordinata e sempre per l'ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti, ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di manleva e garanzia nei confronti degli altri convenuti, tenuti in regresso per l'intero o per la quota di responsabilità a ciascuno imputabile e per le somme al cui pagamento dovesse essere condannata.

8. Riunite le due impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.pc, all'udienza del 14.09.2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, acquisite le note depositate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge *ex* art. 190 c.p.c..

9. L'appello proposto dal dott. *Parte_1* è infondato, mentre merita parziale accoglimento, solo quanto agli articolati motivi subb a), b) e c) come sopra riassunti, l'appello proposto da *Parte_9* *Controparte_1* *Controparte_2* ed *Controparte_3*, nonché l'appello incidentale spiegato dalla *Parte_11* *[...]* limitatamente al motivo sub b) sopra rubricato e ritenuti assorbiti o infondati i residui; va altresì respinto il gravame incidentale formulato dalla *Controparte_4* *[...]*

10. Le ragioni sottese alle assunte decisioni vengono così di seguito esplicitate.

11. Il primo motivo di censura articolato dall'appellante *Parte_1* è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

11.1 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "*La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese." (Cass. *n.* 11751\2013), mentre "*La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte*" (Cass. *n.* 1681\2015).

11.2 Dei principi in questione sono stati fatti coerente richiamo ed applicazione da parte del primo giudice, il quale ha respinto l'eccezione all'esito, per l'appunto, della complessiva valutazione del tenore dell'atto introduttivo e di tutta la allegata e specifica documentazione costituita, essenzialmente, dalle cartelle cliniche dei numerosi ricoveri cui è stata soggetta [redacted] *Pt_2* ed ha per questo ritenuto chiara e circostanziata l'allegazione sia del *petitum* che della *causa petendi.*

Il decidente ha, altresì, considerato l'esplicazione di specifiche e diffuse deduzioni da parte [redacted] *Parte_1* odierno appellante, nel contestare la domanda attrice negando ogni addebito, sì da doversi escludere anche la paventata ipotesi di lesione del diritto di difesa.

11.3 Nei termini di cui sopra, pertanto, non sussiste il lamentato vizio di motivazione apparente che ricorre "*allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione*" (Cass. ord. n. 20414\2018).

In specie, diversamente, il percorso seguito dal giudice di primo grado è logico, comprensibile e rigoroso ed è palesata la *ratio* sottesa al rigetto dell'eccezione.

Ratio, invero, affatto contrastata con il motivo di impugnazione, essendosi sostanzialmente limitato l'appellante a rinnovare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sotto il profilo sia della genericità che della indeterminatezza degli elementi oggettivi della domanda, senza tuttavia addurre ulteriori argomenti idonei ad inficiare l'interpretazione dell'atto e la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

valutazione del complessivo compendio documentale allegato, come operate dal primo giudice.

11.4 L'appellante contesta che solo con la CTU si sia individuato il profilo (unico) di colpa lui addebitabile e costituito dall'omessa effettuazione di indagini diagnostiche risalenti all'intervento del dicembre del 2001 e\o del marzo del 2002, posto che la omessa allegazione di tali fatti costitutivi gli avrebbe impedito di formulare l'eccezione di prescrizione giacché la richiesta risarcitoria gli sarebbe pervenuta nel giugno del 2012.

Nondimeno, anche sotto tale profilo, le argomentazioni spese sono prive di pregio, ancora dovendosi considerare la esauriente documentazione allegata alla citazione in primo grado [redacted] *Parte_1* di esplicare appieno la propria difesa.

A conferma della infondatezza della censura va altresì rilevato che il fatto costitutivo della [redacted] *CP_4* era costituito, nella prospettazione degli attori, non solo e non tanto dalla asserita inutilità e non [redacted] *Pt_2* e tali da dimostrare un accanimento terapeutico, ma anche dalla obiettiva insussistenza di reale beneficio e soprattutto dal peggioramento dello stato preesistente *"non avendo mai provveduto* (le succitate cliniche ed il prof. *Parte_1* *ad una vera e propria bonifica del processo infettivo*" (pag. 3 atto di citazione in primo grado).

Ebbene, la colpa accertata dal CTU è consistita proprio nell'aver omesso diagnosi in ordine alla eradicazione del processo infettivo prima di effettuare gli ulteriori interventi chirurgici è fatto che, nell'ambito di quelli costitutivi e degli addebiti fondanti la domanda degli attori, attiene agli aspetti ed alle valutazioni di natura tecnica che ben possono essere demandati al CTU, al quale competono gli approfondimenti in tal senso che non possono essere richiesti alle parti e non si sostanzia nell'accertamento di un fatto diverso da quello indicato nell'atto di citazione.

11.5 Del resto, sono noti ed ormai consolidati i principi vigenti in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente – come quella in esame – alla L n. 24\2017), essendo onere del creditore-danneggiato provare anche a mezzo presunzioni, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale) il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista ed il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed evitabile, da intendersi nel senso

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cass. n. 10050\2022).

Ed a questo orientamento il Collegio intende dare ulteriore continuità, ritenendo certamente assolto dagli attori l'onere di cui erano gravati e ciò proprio alla stregua di quella relazione [redacted] *[...]* *Parte_9* siano derivate da omissioni, imperizia e negligenza attribuibili al dott. *Per_3* alla *Parte* [redacted] *CP_11* *CP_4* .

12. Per le stesse esposte ragioni va respinto il primo motivo di impugnazione incidentale formulato dalla *Part* la cui trattazione per motivi sistematici viene, in parte, qui anticipato.

Anche l'Azienda Sanitaria, infatti, obietta che gli attori in primo grado abbiano circoscritto l'ambito di responsabilità a lei attribuibile, giammai lamentando di aver contratto la *Pt_2* una infezione nosocomiale correlata all'assistenza ricevuta, sicchè l'accertamento in tal senso da parte del CTU avrebbe illegittimamente ampliato il *thema decidendum* e la sentenza gravata, nella parte in cui ha accertato la responsabilità professionale dell'Azienda, sarebbe viziata da extrapetizione e, pertanto, da dichiararsi nulla, posto che la condotta inadempiente dedotta era ben diversa da quella emersa a seguito dell'accertamento.

12.1 Nondimeno, per quanto già detto, l'assolvendo onere da parte degli attori non si spinge fino alla necessità di enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale conoscibili soltanto dagli esperti del settore, diversamente dovendo ritenersi sufficiente anche la contestazione di profili colposi dell'attività medica che rilevino in termini di evidenza pregiudizievole secondo cognizioni ordinarie dei profili di responsabilità (Cass. n. 13269\2012).

12.2 Nè, ovviamente, può ritenersi integrata la denunciata "*mutatio libelli"* (secondo l'ulteriore prospettazione di cui al gravame incidentale) che, invero, si ha solo quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo da intendersi cioè fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.

In specie, peraltro, tutto ciò è da escludersi anche tenuto conto del chiaro tenore della domanda con la quale gli attori hanno ben dedotto lo sviluppo della infezione [redacted] *Parte_9* allegandone la diagnosi effettuata presso la *Controparte_11* , ma non certo escludendo che essa già non fosse insorta presso il [redacted] *CP_9* , anzi tanto evincendosi in ragione dell'intervento chirurgico primario

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

ivi effettuato (si veda atto di citazione pag. 2) ed avendo essi, viepiù, allegato proprio la carente effettuazione, presso quel polo ospedaliero di prima assistenza per l'intervento chirurgico a seguito della frattura patita, degli esami previsti in caso di sospetta osteomielite.

12.3 Gli ulteriori articolati profili della censura – che attengono più propriamente alla eccepita erroneità della liquidazione dei danni posti a carico dell'Azienda – verranno più compiutamente affrontati nel prosieguo.

[redacted]

Parte_1 deve dichiararsi l'infondatezza anche della seconda doglianza, con la quale il medico denuncia la acritica adesione alla espletata CTU e l'attribuzione a suo carico di responsabilità che contesta rappresentando di essere stato l'unico ad aver diagnosticato la patologia, allorché, alla presa in carico della paziente, l'osteomielite era divenuta cronica e refrattaria.

13.1 Escluso, per quanto sopra già esposto, che l'accertamento tecnico possa considerarsi di natura esplorativa, l'elaborato contestato è – di contro – pienamente condivisibile per essere stata condotta l'indagine con esame attento della vicenda e della documentazione medica in atti, nonché per essere lo stesso privo di vizi logici e di giudizio, il che è già di per sé sufficiente ad escludere la nullità e la pur invocata rinnovazione del mezzo istruttorio.

13.2 Ai fini del rigetto del motivo di impugnazione basti, poi, solo osservare come non venga in rilievo la diagnosi del processo infettivo, posto che non vi è dubbio che questa sia stata effettuata dal dott. *Parte_1* diversamente, il profilo di responsabilità addebitale al medico è stato ritenuto sussistere nel non aver egli proceduto alla verifica della [redacted] *Pt_2* agli ulteriori interventi chirurgici.

Priva di pregio, in tal senso, la tesi prospettata in gravame, secondo cui la "bonifica" sarebbe stata impossibile, siccome - al di là del qualificarsi essa quale pretesa di risultato e non di mezzi - già cronica refrattaria l'osteomielite, è smentita dalla deduzione in ordine alla omessa considerazione della "guarigione chirurgica" conseguita proprio dall'operato del medico.

13.3 Di nullo rilievo, altresì, la contestazione operata dall'appellante il quale si duole di non essere stato messo in condizione di provare di aver effettuato quelle indagini diagnostiche utili in specie (esame colturale con antibiogramma) o quei trattamenti (antibiotici) mirati ed adiuvanti, posto che i referti o le prescrizioni avrebbero dovuto

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

necessariamente essere contenuti nella documentazione medica allegata (cartelle cliniche), senza possibilità di integrazione postuma della stessa.

13.4 Nei termini di cui sopra, pertanto, il motivo deve ritenersi limitato a critiche inefficaci a porre in discussione le conclusioni cui il Collegio peritale è pervenuto con riferimento allo specifico addebito di responsabilità.

14. Immeritevole di accoglimento è anche la terza censura.

L'appellante contesta l'ingiustizia della gravata pronuncia sotto il profilo del quantum debeatur, sostenendo che il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto *ex* art. 1227, commi 1 e 2, c.c..

[redacted] *Parte_1* non specifica alcun fatto che attenga al comportamento colposo della danneggiata, se non limitandosi a mere affermazioni in ordine alla [redacted] *Pt_2* (definita tabagista ed obesa) che, tuttavia, sono prive, da un lato, di alcun obiettivo riscontro nelle cartelle cliniche e, dall'altro, di coerente esplicazione in ordine all'incidenza sulla condotta tenuta e\o sul concorso nella causazione o aggravamento del danno, dovendo considerarsi – di contro – come la danneggiata risulti essersi costantemente affidata alle cure dei sanitari.

15. Infine, va respinta anche l'ultima doglianza.

L'appellante lamenta del tutto infondatamente che, per effetto, della decisione sarebbe stato [redacted] *Controparte_4* *[...]* ovviamente non tenendo conto che la condanna alla manleva nei confronti della struttura sanitaria (nella misura del 50% degli importi da questa versati in favore degli attori ed in esecuzione di condanna solidale con il dott. *Parte_1* attiene ai rapporti interni tra le parti e non integra ipotesi di duplicazione delle disposizioni di condanna.

16. Può ora procedersi al vaglio dei motivi di impugnazione articolati dagli attori in primo grado.

17. Il primo motivo è fondato e va accolto.

[redacted] *Parte_9* ed i suoi congiunti lamentano l'erroneità della pronuncia per avere posto il risarcimento del danno non patrimoniale permanente a solo carico del dott. *Parte_1* [redacted] *Controparte_11* sull'assunto che la domanda proposta dagli attori fosse limitata al solo ristoro del danno non patrimoniale temporaneo di cui, in via esclusiva, è stato indicato il *quantum* richiesto.

Anche in questo caso, giova osservare, *recte* ribadire, come gli appellanti incidentali – in primo grado – abbiano allegato di aver subito danni riconducibili alla responsabilità (per quanto di rilievo in ordine alla delibazione della censura) della *Part* in occasione dei

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Pt_2* è stata sottoposta.

17.2 Come noto, l'art. 1176 c.c. detta un criterio generale di imputazione con il quale misurare l'adempimento o l'inadempimento del debitore senza che la relativa applicazione comporti un vizio di ultra petizione, poiché non determina il mutamento né della *causa petendi*, né del *petitum*, né tanto meno l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.

17.3 Se, pertanto, come già in precedenza esposto l'attore è sì gravato di allegare profili concreti di colpa medica anche se l'onere non richiede di indicare specifici aspetti tecnici di responsabilità inerenti la condotta tenuta dai sanitari, e laddove indicati non hanno portata preclusiva di ulteriori accertamenti, è altrettanto vero che allo stesso modo nessuna portata preclusiva può attribuirsi alla quantificazione del danno operata dagli attori in primo grado (e limitata – quanto alla *Part* – al solo danno da invalidità temporanea), in quanto non avente funzione individuatrice del diritto.

18.A questo punto è d'uopo un'ulteriore digressione: si è già detto sulla infondatezza del primo motivo di impugnazione incidentale, articolato dalla *Parte* nella parte in cui lamentava la declaratoria di responsabilità attribuitale, sostenendo il vizio (insussistente) di extrapetizione per avere il primo giudice fondato la decisione in tal senso sul rilievo dell'accertamento di una causa (l'insorgenza nosocomiale della osteomielite) non dedotta dagli attori ed a quelle ragioni si fa richiamo.

18.1 Detta censura, che merita di essere trattata congiuntamente al motivo di impugnazione [redacted] *Parte_12* , è infondata anche nel merito e [redacted] *Controparte_4* , ciò essendo sufficiente – a suo dire - ad escluderne l'esordio presso il polo ospedaliero pubblico ove la *Pt_2* è stata sottoposta al primo intervento chirurgico di riduzione della frattura e, pertanto, qualsivoglia ipotesi di responsabilità addebitabile.

18.2 La espressa tesi è, invero, contraddetta dalle evidenze della cartella clinica ospedaliera: nel diario clinico, infatti, in occasione del ricovero per il primo controllo del 27.10.2001 (successivo all'intervento del 21.09.2001), si registra la presenza di "*due piccole aree necrotiche su III distale di gamba sin. Escretante" (pag. 24 all. 3* *Part* *:* ebbene, rispetto a tale situazione non può che trovare conferma l'omissione diagnostica accertata dai CTU con l'indagine peritale.

18.3 Nè rileva, attesa l'evidenza di cui sopra, quello che viene definito il grossolano errore [redacted] *Controparte_13* l'intervento dell'11.12.2001 (di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] Controparte_4 dal dott. Parte_1 – giacché, in quell'occasione, la già avvenuta diagnosi del processo infettivo (giammai il contrario essendo stato dai Consulenti addebitato ai sanitari di CP_4) ha rilevato sì, ma in termini di responsabilità in ordine all'omesso isolamento del germe [redacted] Parte_1 , nulla detraendo alla gravità della omessa diagnosi in sede ospedaliera, allorché verificata e trascurata l'esistenza delle aree necrotiche, indicativa e deponente per una non corretta gestione della paziente da parte dei sanitari [redacted] che l'ebbero in cura in occasione del primo intervento chirurgico.

18.4 Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata non merita riforma alcuna quanto alla declaratoria di responsabilità anche in capo alla Azienda Sanitaria Locale, dovendo viepiù trovare conferma anche quanto alla attribuzione in egual misura, al 50%, tra la stessa e la Controparte_4 [redacted] Parte_1 non essendovi ragione alcuna di accogliere la richiesta, pur avanzata dall'Azienda ed anche dalla Controparte_4 di diversa graduazione delle percentuali per essere evidentemente dotata di pari vis pregiudizievole la condotta omissiva in ordine alla tempestiva diagnosi di osteomielite ed alla preliminare (rispetto agli interventi eseguiti dal dott. Parte_1 [redacted] Controparte_4) eradicazione del processo infettivo.

18.5 Diversamente, la pronuncia va certamente emendata quanto alla posizione della Azienda sanitaria con riferimento alle disposizioni di condanna, posto che essa dovrà [redacted] Persona_4 , di tutti i danni non patrimoniali a vario titolo subiti, senza alcuna limitazione ai soli danni non patrimoniali per invalidità temporanea patiti dalla sola Pt_2 il che assorbe anche le ulteriori censure spiegate in via incidentale dalla Azienda stessa, lamentando essersi fatto luogo a sua condanna anche al risarcimento dei danni riflessi dei congiunti della Pt_2 e del danno da cenestesi lavorativa siccome afferente al danno biologico *strictu sensu* inteso, ferme le considerazioni che, con riguardo all'an, del suddetto danno seguiranno.

18.6 Data, poi, la fornita prova in ordine al pagamento effettuato dalla Controparte_4 [...] [redacted] re di Parte_12 del complessivo importo loro liquidato a titolo risarciotiro, va accolta la richiesta di rimborso dalla struttura formulata nei confronti della Parte di quanto versato in eccedenza rispetto alla determinata quota pari al 50%.

19. Per completezza espositiva ed al fine di definire il complessivo quadro dei soggetti, va altresì anticipata la trattazione, da effettuarsi congiuntamente, delle doglianze proposte sia dai danneggiati Parte_12 che, in via incidentale, dalla stessa Parte e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Controparte_4* i quali lamentano non essersi riconosciuta la [redacted] *Controparte_5*

19.1 Indipendentemente dai profili di inammissibilità della censura come proposta dalla *Controparte_4* [redacted] lla *Controparte_5* per la violazione dell'art. 345 c.p.c., la Corte osserva che la doglianza è infondata.

19.1.1 Lo è nelle argomentazioni spese dalla *Parte* la quale si limita a contestare gli esiti [redacted] *Pt_2* è stata sottoposta presso la struttura [redacted] fosse indicativo di quell'accanimento [redacted] *Parte_1*

19.1.2 Lo è anche nella unica argomentazione spesa dalla *Controparte_4* costituita da una mera asserzione di per sé priva di qualsivoglia pregio e non certo incidente sulla *ratio decidendi*, per essersi la struttura limitata a lamentare l'incomprensibilità delle motivazioni rese dagli officiati tecnici per escludere la responsabilità della struttura, senza però in alcun modo inficiarle nella parte in cui essi hanno definito gli interventi ivi effettuati meramente palliativi e finalizzati ad una migliore qualità della vita.

19.1.3 Lo è, infine, anche nelle deduzioni formulate dagli attori in primo grado, i quali sostanzialmente lamentano che il Tribunale abbia supinamente recepito le conclusioni della CTU, trascurando le specifiche critiche da loro formulate.

Ma in tal senso, posto che quelle critiche (secondo il tenore del verbale di udienza del 07.06.2019 ove furono formulate e che vengono ritrascritte in nota a piè pagina nel gravame) sono state mosse con reiterazione delle osservazioni operate dal CTP alla relazione preliminare di CTU, non può che concludersi per l'infondatezza delle contestazioni e ciò alla luce del consolidato principio giurisprudenziale – cui la Corte intende dare continuità – a mente del quale "***Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive"*** **(Cass. ord. n. 33742\2022).**

In specie, tanto è avvenuto posto che i periti officiati hanno precisato – in risposta alle osservazioni del tecnico di parte - come l'espresso giudizio in merito al ruolo "palliativo"

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] *Controparte_5* ha tratto ragione ed è risultato fondato sul dato documentale non opponibile che restituiva un quadro clinico gravemente compromesso e già irreversibile, altresì chiarendo come l'ulteriore processo infettivo – indipendentemente dall'accertamento della sua insorgenza o meno nosocomiale locale – non ha avuto incidenza alcuna sul predetto quadro, sì da doversi escludere "*apprezzabile maggior danno differenziale rispetto ad epoca antecedente al ricovero di cui si discute*".

Ora, nessuna ulteriore e diversa ragione di valutazione delle suddette conclusioni (rispetto a quelle già vagliate dal Collegio peritale) è dedotta dagli appellanti con lo specifico motivo che, anche con riferimento alla loro posizione, va pertanto respinto.

19.2 Da ciò, peraltro, consegue l'assorbimento: a) dell'ultima censura con cui gli [redacted] *Controparte_2* , e *CP_1* [redacted] *Controparte_3* del danno riflesso nella maggior misura (rispetto al quantum già loro riconosciuto per € 50.000,00 ciascuno) stimata nell'atto di citazione e pari ad € 85.000,00 ciascuno e, pertanto, nel *quid pluris* pari ad € 35.000,00 ciascuno; b) delle censure spiegate in via incidentale subordinata e condizionata dalla *Controparte_5* *[...]*

20. Vengono a questo punto in rilievo le doglianze che attengono alla liquidazione e quantificazione delle varie voci di danno.

21. Ancora, merita anticipata trattazione il motivo di appello incidentale spiegato dalla *Parte* la quale lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha [redacted] *Parte_9* , il risarcimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa nella misura di € 88.274,20.

21.1 Trattasi di censura fondata che va accolta.

Il giudice di primo grado, infatti, non si è uniformato al principio di diritto per cui "*In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell' individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico*." (Cass. n. 17931\2019).

Ancora la Corte di legittimità ha chiarito che "*il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa non incidente, neanche*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell' essenza dell' individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si su- peri la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto." (Cass. n. 17411\2019).

21.2 Per quanto di rilievo nella fattispecie per cui è causa, il danno biologico accertato in [redacted] *Pt_2* è pari al 45%, sicché non vi era ragione di liquidare il danno da lesione della cenestesi lavorativa, neppure sotto forma di personalizzazione (afferente, detta voce, alle ripercussioni pregiudizievoli dinamico-relazionali). Pertanto, la sentenza sul punto specifico va riformata non potendo liquidarsi, in favore della danneggiata, la voce relativa a detta tipologia di danno e quantificata in € 88.274,20.

[redacted] *[...]*

Persona_5 si dolgono, da un lato, dell'omesso riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua componente di danno morale e che chiedono liquidarsi nella misura di un 1\3 del danno biologico o altra ritenuta di giustizia; dall'altro, della omessa liquidazione di interessi compensativi sulle somme risarcitorie correlati al pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità di quanto dovuto; lamentano, infine, l'erroneità del *dies a quo* con riferimento alla devalutazione delle somme per il calcolo degli interessi.

22.1 Il motivo è parzialmente fondato.

22.2 Anzitutto, va premesso che non è in discussione la già operata liquidazione del danno non patrimoniale *sub specie* di danno biologico permanente *strictu sensu* inteso e quantificato, sulla base della riconosciuta invalidità della *Pt_2* nella misura del 45%, in € 294.249,00, all'attualità. Allo stesso modo, può dirsi acquisita anche la quantificazione del danno non patrimoniale temporaneo in € 81.900,00 (incomprensibile appare, invero, la richiesta formulata dagli appellanti *Parte_12* di liquidazione di ulteriore somma a detto titolo per € 25.072,35) e quella relativa al danno riflesso liquidato in favore dei congiunti della *Pt_2* nella complessiva misura di € 150.000,00.

22.3 Ciò premesso, quanto al danno c.d. morale, sul piano giuridico generale, è opportuno brevemente premettere che la Corte condivide la recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha progressivamente chiarito il senso e la portata dei principi di onnicomprensività ed integralità del risarcimento del danno non patrimoniale ed affermati

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

dagli arresti nomofilattici del novembre 2008. La Suprema Corte, con ordinanza n. 7513\2018, ha diffusamente illustrato gli esiti di tale evoluzione, riassumendoli in forma di decalogo cui si rimanda.

Nel richiamato ultimo arresto ed in ulteriori, in tema di liquidazione autonoma del danno morale, ha effettuato specifici passaggi, rilevando che: "*8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di 'danno non patrimoniale', distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello 'morale'). 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria*" (Cass. n. 901\2018; ord. n. 20795\2018). Ne consegue come debba ritenersi consolidato il principio che, nel rapporto tra danno (nei suoi aspetti statico e dinamico-relazionale) e danno morale, mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, invece "*una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto*". I "*due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana*" costituiscono, cioè, danni diversi e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

perciò "*sono entrambi autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)*" (si veda anche Cass. n. 4878\2019).

22.4 Le affermazioni giurisprudenziali circa la persistente diversità ed autonomia del danno morale e della sua non assimilabilità ontologica al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (si vedano, ad esempio, Cass. 910/2018; 28989/2019), ha fatto emergere un elemento di crisi del sistema tabellare milanese, che congloba nel valore punto finalizzato al risarcimento del danno non patrimoniale (nelle misure percentuali indicate) anche il ristoro di quello che potrebbe definirsi "danno morale standard", cioè ordinariamente connesso alla gravità invalidante dei postumi permanenti (e delle lesioni che li hanno determinati).

22.5 In questo contesto interpretativo, la Corte di legittimità, con la recente sentenza 25164/2020, ha affrontato "*tre delicate questioni di diritto, di rilievo nomofilattico, e cioè: a) la corretta individuazione, anche ai fini della determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione; b) la corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, della relativa prova e della relativa motivazione; c) la corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale".*

22.5.1 La prima questione è stata risolta confermando che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, della "incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali" (come si esprime l'attuale testo dell'art. 138 d.lgs. 209/2005). La Corte conferma, cioè, il proprio più recente insegnamento a mente del quale può farsi luogo alla personalizzazione solo ricorrendo "*circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno"*.

22.5.2 Anche in ordine alla seconda questione la sentenza in esame ha confermato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

l'orientamento secondo cui, benché il danno morale non possa ritenersi *in re ipsa*, ai fini del suo accertamento, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, sicché il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, "*con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione"*, ma, sul piano della prova, è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'*id quod plerumque accidit*. Ed anche sul versante del danno morale un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale al suo accertamento è quello fondato sulla proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e la sofferenza soggettiva.

22.5.3 La terza questione è stata risolta dalla sentenza in esame - nonostante la conferma della ontologica differenza ed autonomia del danno morale rispetto al danno biologico e nonostante l'affermazione della erroneità, in linea di principio, delle tabelle milanesi laddove conglobano nel valore punto i risarcimenti concernenti il danno biologico e quello morale - facendo salvo il ricorso alle predette tabelle quale criterio equitativo uniforme (applicato dalla medesima sentenza nel decidere nel merito la causa dopo la cassazione parziale della sentenza ivi impugnata nelle parti in cui aveva riconosciuto indebitamente una percentuale di personalizzazione ed aveva liquidato una separata somma a titolo di danno morale), ma con la precisazione operativa per cui "*nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento … del valore*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni".

22.6 Nel caso di specie, è pacifico che il giudice di primo grado abbia fatto luogo alla liquidazione del danno non patrimoniale nelle sue differenti voci del danno biologico e del danno morale, in applicazione delle Tabelle di Milano per il 2018; nondimeno gli appellanti incidentali sembrano intendere valorizzare le ulteriori conseguenze invalidanti costituite [redacted] *Pt_2* la quale si è trovata con un deficit funzionale irreversibile dell'arto, ai fini di una maggiore (rispetto a quella già conglobata nel punto base di invalidità) quantificazione del danno morale.

22.7 Ora, effettivamente la Corte ritiene che - tenuto conto di tutte le circostanze caratterizzanti il caso concreto, anche in termini presuntivi suffragati dalla comune esperienza

("*... nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, deve ammettersi il ricorso al ragionamento probatorio fondato su massime di esperienza, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico -relazionale conseguente alla lesione stessa*" - ancora Cass. 25162/20) – può più che verosimilmente ravvisarsi la non ordinarietà del pregiudizio soggettivo patito dalla *Pt_2* Il che consente di far luogo, in accoglimento del motivo ed in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ad una maggiore liquidazione del danno morale che, considerato il danno tabellare riconosciuto in specie in misura pari ad € 294.249,00, può essere quantificato nella misura di € 88.274,70 (pari al 30% in aumento sul già quantificatopunto biologico di cui alle tabelle di Milano del 2018, diversamente non potendo procedersi alla invocata modalità di liquidazione frazionata del danno biologico, ritenuta errata dalla Suprema Corte – Cass. n. 2228\2012 -, siccome non idonea a consentire il controllo sull'*iter* logico seguito dal giudice).

22.8 Non può, di contro, trovare accoglimento la richiesta di liquidazione di interessi compensativi ad ulteriore titolo risarcitorio, posto che il nocumento finanziario subito dagli appellanti a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

titolo di risarcimento e liquidato, nella sentenza impugnata, con la tecnica degli interessi legali è satisfattivo della pretesa, giacché essi rappresentano la ordinaria redditività del denaro e misurano in via presuntiva il lucro cessante, fatta salva la diversa prova da parte del creditore che, in specie non è stata offerta.

22.9 E' invece meritevole di positivo scrutinio la censura nella parte in cui denuncia l'erroneità dell'individuazione della data di devalutazione del *quantum* risarcitorio, ai fini del calcolo degli interessi, al 01.01.2016, data che viene indicata quale quella di traduzione dell'invalidità temporanea in permanente, ma che è evidentemente frutto di un mero *lapsus calami* da parte del giudice di primo grado, posto che il momento della stabilizzazione dei [redacted] *Pt_2* è indicato dagli stessi CTU al 2006 (pag. 42 elaborato), all'esito del lungo periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale.

23. In conclusione ed alla stregua delle ragioni che precedono, considerati i motivi che hanno condotto alla riforma in parte qua della sentenza impugnata, la Corte reputa opportuna la seguente esplicazione degli importi da liquidarsi a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale:

- € 382.523,70, a titolo di danno biologico permanente e di ulteriore danno morale, da [redacted] *Parte_9* ;

- € 81.900,00, a titolo di danno biologico per invalidità temporanea, da liquidarsi in favore di *Parte_9* ;

[redacted] *Persona_6* *[...]* *Persona_7* [redacted] *Controparte_3* (per € 50.000,00 ciascuno)

[redacted] *Part* *Parte_13* [redacted] *CP_4* *[...]* [redacted] *Parte_1* (questi ultimi due soggetti in solido tra loro), in misura pari al 50% ciascuno; su detti importi decorreranno interessi al tasso legale a far tempo dal 01.01.2006 e da calcolarsi non sulla somma che viene liquidata in valori attuali (S.U. 1712/1995, Cass. n. 26303\2019), ma su quella originaria (ottenuta devalutando il detto importo in valori al 01.01.2006), rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Dalla presente sentenza al saldo decorreranno gli ulteriori interessi sulla sorte capitale.

24. Il complessivo esito del giudizio, che ha visto il rigetto dell'appello principale proposto dal dott. *Parte_1* [redacted] limento dell'appello proposto da *Parte_9* *[...]* *Persona_6* , *Persona_7* ed *Controparte_3* , il parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla [redacted] ed il [redacted] *Controparte_4* impone la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

seguente regolazione delle spese di lite del grado, non incidendo la riforma della sentenza sul regime delle spese del primo grado di giudizio.

[redacted] *Parte_14* sarà tenuto alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellanti *Parte_9* [redacted] *Persona_6*, *Persona_7* [redacted] *Controparte_3*, in solido tra loro, dell'appellante incidentale [redacted] liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 147\2022, tenuto conto dello scaglione di valore come dichiarato e delle attività processuali svolte (che non comprendono la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria).

[redacted] *Controparte_4* e gli appellanti nel giudizio riunito *Parte_9* [redacted] *Persona_6* *[...]* *Persona_7* [redacted] *Controparte_3*, in solido tra loro, vanno condannati al rimborso in favore della *Controparte_5* [redacted] secondo i parametri medi di cui al d.m. 147\2022, tenuto conto dello scaglione di valore corrispondente al complessivo *decisum* e delle attività processuali svolte (esclusa la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria).

24.3 Vanno, diversamente, compensate gli oneri di giudizio tra la *Parte* e gli appellanti *Parte_9* *Persona_6* *Persona_7* ed *CP_3* *[...]*, in ragione del rigetto, ancorchè parziale, dei rispettivi gravami incidentali.

25. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dott. *Parte_1* [redacted] incidentale *[...]* *Controparte_4* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quater* d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti e proposti da *Parte_1* e da *Parte_9* [redacted] *Persona_6* [redacted] *Persona_7* *[...]* [redacted] *Controparte_3*, nonché sugli appelli incidentali formulati dalla [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dalla *[...]* *Controparte_10*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dalla *Controparte_5*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1063\2020, depositata in data 13.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello principale proposto dal dott. *Parte_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

[redacted] Parte_9 Persona_6 , Persona_7 [redacted] Controparte_3 e dell'appello incidentale proposto dalla [redacted] ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte al pagamento, nella misura del 50%, della complessiva somma liquidata a titolo risarcitorio per€ 464.423,70 in favore di Parte_2 e per € 150.000,00 in favore di Persona_6 , Persona_7 ed Controparte_3 , in solido tra loro;

• condanna la [redacted] e la Controparte_4 in solido con il dott. Parte_1 al pagamento della rivalutazione ed interessi sulle somme sopra determinate a titolo di risarcimento dei danni da calcolarsi come in motivazione, nei limiti della rispettiva quota da ciascuno dovuta in favore dei danneggiati e detratto quanto eventualmente già corrisposto per il medesimo titolo;

• dichiara la [redacted] tenuta a restituire alla Controparte_4 [...] quanto da questa già corrisposto a Pt_2 Parte_9 [redacted] Persona_6 , [...] Persona_7 [redacted] Controparte_3 in esecuzione della sentenza di primo grado ed in eccesso rispetto alla quota di competenza della CP_4 pari al 50% del *quantum* risarcitorio;

• rigetta tutte le ulteriori domanda formulate dalle parti con gli appelli incidentali

• condanna il dott. Parte_1 a rifondere le spese di lite in favore di Parte_9 [...] Controparte_1 , Controparte_2 ed Controparte_3 , in solido tra loro, e per essi del procuratore dichiaratosi antistatario, e della Parte_15 [...] che liquida, per ciascuna delle parti, in € 1.848,00 per esborsi ed in € 8.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;

• condanna in solido la [redacted] la Controparte_4 [redacted] Parte_9 [redacted] Persona_6 [...] Persona_7 [redacted] Controparte_3 , altrettanto avvinti sotto il vincolo della solidarietà, [redacted] Controparte_5 che liquida in € 8.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;

• compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra tutte le altre parti;

• dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater* della sussistenza dei [redacted] Parte_1 e dell'appellante incidentale Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 26 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908

Il consigliere ausiliario estensore

Antonietta Monaco

Il Presidente

Silvia Rita Fabrizio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-908